



REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA VOLONTARIA

PRESSO STRUTTURE DELL'A.S.L. AL

Ambito di applicazione

Possono essere ammessi a frequentare volontariamente le strutture dell'A.S.L. AL, in numero limitato, i soggetti maggiorenni in possesso di titoli professionali utili per lo svolgimento delle professioni presenti nell'organico dell'A.S.L. AL, escluso il ruolo amministrativo, se non già dipendenti, nonché gli iscritti all'ultimo biennio di corsi di studio per il conseguimento di detti titoli professionali e altre figure professionali riconducibili all'attività svolta nelle strutture dell'Azienda.

Le qualifiche da assegnare agli ammessi alla frequenza sono:

- a) "studente frequentatore" agli studenti iscritti all'ultimo biennio;
- b) "frequentatore" associato alla figura professionale del ruolo sanitario, tecnico e professionale.

Non è ammesso alla frequenza il personale in quiescenza del ruolo sanitario con qualifica dirigenziale.

art. 1 - principi

Le frequenze di cui alla presente disciplina non comportano oneri finanziari a carico dell'Amministrazione e non producono, ad ogni effetto, l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con la A.S.L. AL.

La finalità dell'istituto della frequenza volontaria è rappresentata dall'inserimento del frequentatore in un contesto finalizzato alla sua formazione e crescita professionale, pertanto l'A.S.L. AL non può utilizzare i frequentatori per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

I frequentatori di norma non devono essere in numero superiore ad un terzo della dotazione organica del profilo professionale corrispondente prevista per la Struttura Operativa presso cui viene richiesta la frequenza.

Il Responsabile S.C. Personale potrà autorizzare eventuali deroghe al numero delle frequenze su motivata proposta del Responsabile della Struttura operativa interessata.

art. 2 – domande di ammissione alla frequenza

Le domande di frequenza devono essere presentate al Responsabile S.O.C. Personale dell'A.S.L. AL, almeno 20 gg. prima della presunta data di inizio della frequenza.

Gli interessati dovranno indicare nella domanda i dati anagrafici, il titolo di studio conseguito, la Struttura che intendono frequentare, il periodo, il recapito presso cui inoltrare ogni necessaria comunicazione.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 D.P.R. 08.12.2000 n.445 relativa a:

- titolo di studio e/o di specializzazione posseduto e per gli studenti attestazione di iscrizione scolastica;
- eventuale abilitazione all'esercizio della professione ed eventuale iscrizione al relativo albo professionale, se previsto;

L'istanza di frequenza sarà esaminata dal Responsabile della Struttura operativa interessata che farà pervenire alla Struttura Complessa Personale il nulla osta o il diniego motivato.

E' richiesto inoltre il nulla osta del Direttore delle Macroarea di riferimento.

art. 3 – copertura Assicurativa

Ai fini dell'ammissione alla frequenza, l'interessato dovrà presentare copia di polizza assicurativa attestante la copertura contro gli infortuni con allegata quietanza di avvenuto pagamento.

art. 4 – ammissione alla frequenza

L'autorizzazione alla frequenza con indicazione della relativa data di inizio è disposta dal Direttore S.C. Personale o da un suo delegato.

L'ammissione alla frequenza è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato del giudizio di idoneità alla frequenza rilasciato dal Medico Competente dell'A.S.L. AL, secondo l'ambito di competenza.

L'ammissione è altresì subordinata alla presa visione ed integrale accettazione del presente regolamento.

La frequenza dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile della Struttura operativa interessata e non può contemplare un impegno inferiore alle 14 ore settimanali.

I singoli periodi di frequenza autorizzati presso qualsiasi struttura sono di mesi sei cadauno per complessivi 12 mesi quale periodo totale di frequenza.

Al termine del periodo di frequenza autorizzato ed ai fini dell'eventuale rinnovo della frequenza, gli interessati dovranno ripresentare la domanda di ammissione almeno 30 giorni prima della scadenza con la procedura di cui al presente regolamento.

Per ogni ammesso alla frequenza è disposta l'emissione di badge per la rilevazione degli accessi che al termine della stessa dovrà essere restituito all'ufficio Rilevazione Presenze competente territorialmente.

art. 5 – obblighi del frequentatore

Il frequentatore:

1. dovrà operare, nel rispetto delle norme di natura deontologico-professionale, in base alle indicazioni del Responsabile di riferimento al quale competono anche le funzioni di vigilanza e controllo e dovrà attenersi a quanto disposto dal codice di comportamento di cui al

D.P.R.16.04.13 n.62 e relativo codice di comportamento aziendale di cui alla delib.n.63 del 27.01.14;

2. se inserito in aree esposte a rischio radiologico o in altre aree a rischio dovrà sottoporsi ai controlli sanitari previsti (prelievo ematico e visita dal medico autorizzato);
3. dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che avrà l'onere di acquisire e di conoscere, e dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove è inserito; è altresì tenuto a non utilizzare, trasmettere, diffondere dati e/o informazioni e/o circostanze di cui sia venuto in possesso o a conoscenza in occasione della frequenza.

art. 6 – sospensioni, interruzioni e revoche

Le sospensioni o le interruzioni della frequenza sono comunicate dal frequentatore con congruo preavviso al Responsabile della Struttura operativa interessata e per iscritto alla S.C. Personale.

La frequenza può essere revocata in qualsiasi momento dal Responsabile S.C. Personale anche su proposta motivata del Responsabile della Struttura operativa interessata.

La frequenza è sospesa d'ufficio in caso di partecipazione del frequentatore a procedure concorsuali / selettive dell'ASL AL.

art. 7 – certificazione frequenza

Le certificazioni attestanti l'effettuazione dei periodi di frequenza saranno rilasciate a richiesta degli interessati e le ore effettivamente svolte saranno desunte dai tabulati di rilevazione degli accessi.

L'inosservanza delle norme che si riferiscono all'accertamento dell'effettiva frequenza determinerà l'impossibilità per l'Azienda di rilasciare le relative certificazioni.

art. 8 – informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

Gli ammessi alla frequenza saranno oggetto di formazione ed informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia.

* * * * *